

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 162/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 432 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Arcangelo VIOLO e della società C.F. C.U.S. COSENZA avente ad oggetto la seguente condotta:

ARCANGELO VIOLO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società C.F. CUS COSENZA, è incorso nella violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 4/B del C.U. n.1067 pubblicato in Roma il 22/06/2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2017, la documentazione riguardante il versamento della quota d'iscrizione per Euro 250,00, e per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente;

C.F. C.U.S. COSENZA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al sig. Arcangelo VIOLO, Presidente e legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Arcangelo VIOLO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società C.F. C.U.S. COSENZA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Arcangelo VIOLO e di €67,00 di ammenda per la società C.F. C.U.S. COSENZA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina